



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Direzione Generale Cinema

IL DIRETTORE GENERALE

Rep. n. 2018
del 6/7/2018

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni recante l'istituzione del Ministero per i beni e per le attività culturali

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», e in particolare l'art. 15, «Credito d'imposta per le imprese di produzione»;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 marzo 2018 recante "Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220";

VISTO in particolare l'articolo 7, comma 5, del citato decreto ministeriale che prevede che "ai soli fini dell'ammissibilità a incentivi e contributi gestiti da Regioni e da altri enti locali, da enti ed organismi sovranazionali ovvero da altri soggetti pubblici anche internazionali, è possibile richiedere l'idoneità provvisoria al credito d'imposta, con validità di sei mesi, presentando alla DG Cinema apposita domanda, prima della richiesta preventiva prevista ai successivi articoli 13 e 18. L'ottenimento dell'idoneità è riservata alle opere di cui ai Capi III e IV di nazionalità italiana e non sostituisce e non anticipa gli effetti di nessun provvedimento della DG Cinema previsto nei medesimi Capi III e IV, fatto salvo il riconoscimento dell'eleggibilità culturale. Le modalità di presentazione delle istanze per l'ottenimento dell'idoneità provvisoria sono stabilite con apposito decreto del Direttore generale Cinema"

DECRETA

Art. 1

(Domanda d'idoneità provvisoria)

1. La richiesta d'idoneità provvisoria al credito d'imposta, prevista all'articolo 7, comma 5 del decreto ministeriale 15 marzo 2018 citato in premessa, deve essere presentata mediante la piattaforma informatica online DGCOL disponibile sul sito www.cinema.beniculturali.it, e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere gli elementi previsti nei moduli previsti in DGCOL, fra i quali:
 - a. gli elementi per la valutazione dell'eleggibilità culturale;
 - b. gli elementi per la verifica dei requisiti dei soggetti beneficiari previsti all'articolo 2, comma 2, del citato DM 15 marzo 2018;
 - c. gli elementi per la verifica dei requisiti delle opere oggetto di beneficio previsti all'articolo 2, comma 4, del medesimo D.M. 15 marzo 2018;



Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9a - 00185 Roma
Tel. +390667233235 - fax 0667233290
da-c@beniculturali.it



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Direzione Generale Cinema

- d. il costo complessivo e il costo eleggibile di produzione dell'opera;
- e. l'ammontare del credito d'imposta teorico spettante;
- f. l'impegno a presentare richiesta preventiva di credito d'imposta nei termini stabiliti da citato decreto.

Art. 2

(Idoneità provvisoria)

1. L'idoneità provvisoria ha validità di sei mesi ed è rilasciata unicamente al fine di consentire l'accesso ai fondi gestiti da Regioni, altri enti locali, enti ed organismi sovranazionali ovvero da altri soggetti pubblici anche internazionali che prevedano una copertura minima del piano finanziario certificabile;
2. L'idoneità provvisoria può essere rilasciata esclusivamente in relazione alle opere di cui ai Capi III e IV del citato dispositivo, aventi la nazionalità italiana;
3. L'ottenimento dell'idoneità provvisoria non sostituisce e non anticipa gli effetti di nessun provvedimento della DG Cinema previsto nei medesimi Capi III e IV, fatto salvo il riconoscimento dell'eleggibilità culturale.

Roma,
- 6 LUG 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola Borrelli